

# POLICY SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI

<b>Codice policy:</b>	PPC-1525
<b>Versione:</b>	2, Revisione 1
<b>Data di Efficacia:</b>	1 aprile 2024
<b>Ultima modifica:</b>	28 marzo 2024
<b>Manager responsabile:</b>	Compliance Manager
<b>Proprietario:</b>	Senior Legal Counsel
<b>Ambito di applicazione:</b>	Tutti i dipendenti di GEA PROCOMAC SpA
<b>Descrizione:</b>	E-mail di GEA PROCOMAC SpA ed affissione nelle bacheche aziendali

## Contenuto

1. Ambito e finalità .....	3
2. Le Persone Segnalanti .....	3
3. Canali di segnalazione in GEA PROCOMAC .....	3
3.1. GEA Whistleblower System.....	4
3.2. Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC .....	4
4. Principi .....	5
4.1 Protezione delle Persone Segnalanti .....	5
4.2 Riservatezza .....	8
4.3 Eccezioni all'obbligo di riservatezza .....	8
4.3.1 Condivisione della segnalazione con GEA Group AG .....	9
4.4 Dipendenti incaricati della gestione del Canale di Segnalazione interna e Dipendenti Autorizzati ...	9
4.5 Divieto di ritorsione .....	9
5. Procedura di elaborazione delle segnalazioni nel Canale Interno .....	10
5.1 Avviso di ricevimento .....	10
5.2 Verifica della rilevanza e della plausibilità .....	11
5.3 Seguito.....	11
5.4 Riscontro.....	11
5.5 Gestione degli obblighi di segretezza e riservatezza .....	11
5.6 Documentazione.....	11
6. Procedura di elaborazione delle segnalazioni nel GEA Whistleblower System .....	12
7. Persone alle quali è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna .....	12
8. Protezione dei dati personali .....	12
9. Canale di segnalazione esterna .....	13
10. Divulgazione pubblica.....	13
11. Revisione .....	13

## 1. Ambito e finalità

Questa policy mira a dare attuazione al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che a propria volta attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

GEA PROCOMAC SpA (nel prosieguo: "GEA PROCOMAC") è un'azienda facente parte del gruppo GEA, attiva a livello internazionale che deve rispettare un'ampia gamma di normative, nazionali e dell'Unione Europea. Anche violazioni apparentemente minori della legge da parte dei dipendenti possono avere un impatto considerevole sulla reputazione dell'azienda e causarle gravi danni. Inoltre, le violazioni della legge possono avere gravi conseguenze personali per i dipendenti coinvolti. Per questo motivo, GEA PROCOMAC dà la massima priorità al rispetto di tutte le leggi applicabili e delle linee guida emanate da GEA a questo proposito.

La prevenzione e l'individuazione di reati e atti criminali legati a GEA PROCOMAC, commessi o pianificati da dipendenti di GEA PROCOMAC o dai loro partner commerciali, è una priorità assoluta per GEA PROCOMAC. In questo contesto, la protezione delle persone segnalanti è un obiettivo particolarmente importante per GEA PROCOMAC. Per questo motivo, GEA PROCOMAC ha istituito un canale di segnalazione interna e ha creato la presente Policy per la protezione delle persone segnalanti.

La presente Policy si applica a GEA PROCOMAC, quando le persone fanno le segnalazioni utilizzando il Whistleblower Tool di GEA PROCOMAC, che funge da Canale di Segnalazione Interna (chiamato anche: "Canale Interno"). Essa fornisce un quadro vincolante per l'effettuazione delle segnalazioni da parte delle persone che effettuano una segnalazione di sospetta violazione di legge o altra normativa (Persone Segnalanti) e la protezione delle stesse. Inoltre, delinea la procedura di trattamento delle stesse segnalazioni all'interno di GEA PROCOMAC.

## 2. Le Persone Segnalanti

Le persone che vengono a conoscenza di violazioni di legge come specificate nella sezione 3.2 nell'ambito del contesto lavorativo, anche prima che il contratto di lavoro con GEA PROCOMAC abbia inizio (nel caso di informazioni acquisite durante il processo di selezione), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (per le informazioni acquisite nel corso del rapporto stesso)

- i) che segnalino tali violazioni attraverso il Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC (segnalazioni delle Persone Segnalanti)
- ii) o che effettuano segnalazioni delle policy GEA attraverso il GAE Whistleblower System agiscono come Persone Segnalanti e sono soggette a questa Policy.

## 3. Canali di segnalazione in GEA PROCOMAC

In GEA PROCOMAC sono disponibili due canali, tra i quali le Persone Segnalanti possono scegliere:

I dipendenti di GEA PROCOMAC e i terzi possono presentare segnalazioni di irregolarità, per iscritto o verbalmente, tramite il canale GEA (GEA Whistleblower System) oppure attraverso il Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC.

Le Persone Segnalanti possono pertanto liberamente decidere di fare la segnalazione tramite il GEA Whistleblower System oppure il Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC.

### 3.1. GEA Whistleblower System

Il GEA Whistleblower System è un sistema separato dal Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC. Il GEA Whistleblower System prevede una Whistleblower Hotline, gestita dallo studio legale esterno Orth Kluth e attraverso il quale sono possibili segnalazioni in tedesco o inglese, ed il GEA Whistleblower Tool.

Quest'ultimo è gestito a livello di gruppo da dipendenti autorizzati facenti capo esclusivamente a funzioni corporate. Per il suo tramite, i segnalatori possono inviare segnalazioni sia in forma anonima che dichiarando la propria identità. Possono essere segnalati gli stessi i comportamenti, atti od omissioni che sono identificati nella sezione 3.2 e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o delle società italiane GEA, ivi inclusa GEA PROCOMAC SpA. Accendo al GEA Whistleblower Tool viene creata una casella di posta elettronica che consente il contatto tra persone alle quali è affidata la gestione del canale e la Persona Segnalante.

Al GEA Whistleblower Tool si applica lo specifico procedimento riassunto alla sezione 6 e valgono i principi stabiliti alla sezione 4.1 (Protezione delle Persone Segnalanti). Tutte le altre sezioni di questa policy valgono per il solo al Canale di Segnalazione interna GEA PROCOMAC. Il GEA Whistleblower Tool è messo a disposizione dal fornitore esterno EQS Group AG ed è protetto dall'accesso di terzi mediante speciali precauzioni tecniche. È possibile accedervi tramite questo link: <https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1&c=-1&language=eng>

Il Canale di Segnalazione Interna di GEA è gestito da GEA. Solo le persone alle quali è affidata la gestione di tale canale hanno accesso alle segnalazioni. Nessun dipendente di GEA PROCOMAC ha direttamente accesso alle segnalazioni trasmesse tramite il GEA Whistleblower Tool, ma gli incaricati alla gestione del Canale Interno di GEA PROCOMAC o altri dipendenti potrebbero essere coinvolti dagli incaricati alla gestione in fase di indagine.

### 3.2. Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC

Le Persone Segnalanti possono inviare segnalazioni prendendo contatto con le persone alle quali è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna indicate nelle sezioni 4.1.1 e 7 verbalmente, tramite i contatti reperibili nella rubrica aziendale (numero di telefono fisso, mobile e contatto Teams) oppure tramite il GEA PROCOMAC Whistleblower Tool.

I segnalatori possono inviare segnalazioni online tramite il Whistleblower Tool di GEA PROCOMAC esclusivamente dichiarando la propria identità. Segnalazioni prive di una veritiera dichiarazione di identità della Persona Segnalante verranno ignorate; inoltre, eventuali dichiarazioni di un'identità che si rivelasse falsa sono anche passibili di sanzione. A seguito della segnalazione, viene quindi creata una casella di posta elettronica che consente il contatto tra persone alle quali è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna e la Persona Segnalante. Al GEA PROCOMAC Whistleblower Tool si applica lo specifico procedimento riassunto alla sezione 6 e valgono i principi stabiliti alla sezione 4.1 (Protezione delle Persone Segnalanti). Anche GEA PROCOMAC Whistleblower Tool è messo a disposizione dal fornitore esterno EQS Group AG ed è protetto dall'accesso di terzi mediante speciali precauzioni tecniche. È possibile accedervi tramite questo link: <https://geacloud.sharepoint.com/sites/Connect-legal/SitePages/GEA-Whistleblower-System.aspx>

Il Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC è gestito da GEA PROCOMAC. Solo le persone alle quali è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna e le altre Persone Autorizzate hanno accesso alle segnalazioni.

Attraverso il Canale di Segnalazione Interna di GEA PROCOMAC è possibile segnalare i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di GEA PROCOMAC e che consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione GEA PROCOMAC, che non siano compresi nei punti precedenti;
- altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali

ed in ogni caso non afferenti alle esclusioni di cui alla sezione 4.1 b).

## 4. Principi

### 4.1 Protezione delle Persone Segnalanti

4.1.1 Le persone che segnalano violazioni di legge commesse da dipendenti GEA PROCOMAC o relative a GEA PROCOMAC di cui vengono a conoscenza in un contesto professionale, che effettuano segnalazioni attraverso il Canale di Segnalazione Interno di GEA PROCOMAC per violazioni di cui alla sezione 3.2, o che le effettuano attraverso il GEA Whistleblower System)<sup>1</sup> per violazioni delle policy GEA, agiscono come Persone Segnalanti e sono soggette alla protezione della presente Policy, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la Persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di questa policy. I motivi che hanno indotto la Persona Segnalante a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della protezione della stessa;

b) la segnalazione non è riferibile:

i) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

ii) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023<sup>2</sup> ovvero da quelli nazionali che

---

<sup>2</sup> Parte II. L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del



costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937<sup>3</sup>, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. suddetto;

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

- i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  - ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
  - iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
  - v) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
  - v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
  - vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
  - viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
  - ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
  - x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
  - xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);
2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:
- i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
  - ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
- B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:
- i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
  - ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
  - iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
- C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente:
- i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

<sup>3</sup> Parte II.

L'articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento alla seguente legislazione dell'Unione:

iii) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4.1.2 Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente sezione non sono garantite e alla Persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4.1.3 La disposizione di cui alla presente sezione si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la Persona Segnalante è stata

---

A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. Servizi finanziari

- i) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32);
- ii) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37);
- iii) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87);
- iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- v) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338);
- vi) direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349);
- vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
- viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
- ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
- x) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19);
- xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

2. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

- i) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73);
- ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

B. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) – sicurezza dei trasporti

- i) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- ii) direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1);
- iii) direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

C. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell'ambiente

- i) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui alla sezione 9.

## 4.2 Riservatezza

Le segnalazioni delle Persone Segnalanti sono trattate in modo strettamente riservato.

L'identità della Persona Segnalante e delle persone nominate nella segnalazione può essere comunicata esclusivamente ai soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione ed il potere di adottare misure di follow-up, nonché ai soggetti che li assistono nell'espletamento di questi compiti (Dipendenti Autorizzati), a meno che non si applichi un'eccezione ai sensi della sezione 4.3. La stessa riservatezza vale per le informazioni che possono essere utilizzate per ricavare l'identità della Persona Segnalante.

I Dipendenti Autorizzati sono pertanto tenuti a mantenere segreta l'identità della Persona Segnalante, nonché l'identità delle persone oggetto di segnalazione e di altre persone citate nella segnalazione. Lo stesso vale per le informazioni ottenute nell'ambito delle segnalazioni da cui si possa desumere direttamente o indirettamente l'identità della Persona Segnalante. La divulgazione dell'identità di una delle persone citate a chiunque al di fuori della cerchia dei Dipendenti Autorizzati avverrà solo alle condizioni specificate nella Sezione 4.3.

Tutte le comunicazioni via e-mail relative a una segnalazione delle Persone Segnalanti devono essere contrassegnate come "riservate"<sup>4</sup>.

## 4.3 Eccezioni all'obbligo di riservatezza

Qualora, in un singolo caso, sussista l'obbligo legale o l'ordine di un tribunale o di un funzionario di rivelare l'identità della Persona Segnalante alle autorità o ai tribunali, ne sarà informato, prima che la sua identità venga rivelata, dall'incaricato della gestione del Canale di Segnalazione Interna, a condizione che ciò non comprometta l'indagine o il procedimento giudiziario. Allo stesso tempo, la Persona Segnalante sarà informata dei motivi della comunicazione dell'. L'incaricato della gestione del Canale Interno dovrà documentare il processo in modo esaustivo e conservare i documenti ufficiali/giudiziari, a meno che le norme sulla protezione dei dati non siano in contrasto con questo (Sezione 8).

Le informazioni sull'identità della Persona Segnalante possono essere divulgate con il consenso scritto di quest'ultima, se e nella misura in cui ciò sia necessario per adottare misure appropriate. Il consenso deve essere espresso per iscritto per ogni singola divulgazione di informazioni.

Le informazioni sull'identità delle persone coinvolte in una segnalazione e di altre persone indicate nella segnalazione possono essere comunicate ad autorità esterne solo nei seguenti casi:

- se l'interessato ha dato il proprio consenso in tal senso,
- nella misura in cui ciò sia necessario nell'ambito delle indagini interne,
- nella misura in cui ciò sia necessario per l'adozione di misure,
- nel corso di un procedimento penale su richiesta dell'autorità inquirente o
- sulla base di una decisione giudiziaria o di un'ordinanza in un procedimento amministrativo successivo a una notifica.

---

<sup>4</sup> [Policies and Procedures Center \(PPC\) - Information Security Policy\\_IT.pdf - Grouped by Topic & Scope \(sharepoint.com\)](#).



### 4.3.1 Condivisione della segnalazione con GEA Group AG

Nei casi in cui la segnalazione riveli un problema strutturale nel gruppo GEA o che interessa altre società all'interno del gruppo GEA, e che quindi può essere affrontato efficacemente solo con un approccio di gruppo, si applica quanto segue:

- L'incaricato alla gestione del canale interno informerà la Persona Segnalante dell'opportunità di condividere la segnalazione con GEA Group AG e chiederà il suo consenso scritto per farlo;
- Se la Persona Segnalante non è d'accordo, l'incaricato la informerà della possibilità di ritirare la segnalazione e presentarla direttamente a GEA Group AG tramite il GEA Whistleblower System. Se il Segnalante non ritira la segnalazione, l'elaborazione della segnalazione proseguirà internamente in GEA PROCOMAC e gli incaricati avranno la facoltà di condividere con GEA Group AG solo informazioni generiche sulla segnalazione, senza rivelare l'identità della Persona Segnalante e da cui l'identità non possa essere in alcun modo ricavata;
- Se la Persona Segnalante acconsente a condividere la segnalazione con GEA Group AG, l'elaborazione proseguirà comunque all'interno di GEA PROCOMAC e le tutele della Persona Segnalante rimarranno in tutto impregiudicate.

## 4.4 Dipendenti incaricati della gestione del Canale di Segnalazione interna e Dipendenti Autorizzati

Le persone cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, condurre le indagini ed adottare eventuali misure sono indicate nella sezione 7.

Le persone cui è affidata la gestione del canale di segnalazione si informano sul contenuto del d.lgs. 24/2023 e ricevono corsi di formazione. Nel caso in cui una persona cui è affidata la gestione del Canale Interno abbia un conflitto di interessi con la Persona Segnalante, la prima provvederà immediatamente a segnalarlo alle altre persone incaricate e ad astenersi da ogni successiva indagine o attività legata alla segnalazione.

Il seguito alla segnalazione viene dato esclusivamente da uno o più tra gli incaricati di cui alla sezione 7. Il processo di distribuzione è responsabilità degli incaricati che ricevono la segnalazione. Nell'ambito degli incaricati deve essere garantito che, in caso di assenza per ferie o malattia, siano adottate disposizioni sostitutive per garantire il tempestivo trattamento di ogni segnalazione secondo quanto disposto dalla sezione 5.

Il coinvolgimento dei Dipendenti Autorizzati si basa sul "principio della necessità di sapere". Qualsiasi coinvolgimento di Dipendenti autorizzati deve essere evitato nella misura in cui lui o loro costituiscono l'oggetto della segnalazione o esista un conflitto di interessi. Le informazioni sulle persone indicate nella segnalazione e sulla Persona Segnalante stessa possono essere trasmesse a terzi solo nella misura necessaria per l'ulteriore trattamento della segnalazione o per l'adozione di misure di follow-up.

Anche i Dipendenti Autorizzati sono tenuti a rispettare le disposizioni della presente Informativa. Quando coinvolgono dei Dipendenti Autorizzati, gli incaricati della gestione del Canale Interno devono garantire che la versione corrente della presente policy sia inoltrata a tali Dipendenti Autorizzati e devono ottenere da loro conferma di ricezione. Ogni Dipendente Autorizzato ed ogni incaricato della gestione del Canale Interno è obbligato a rivelare immediatamente qualsiasi conflitto di interessi quando viene coinvolto nel caso oggetto di indagine.

## 4.5 Divieto di ritorsione

Le Persone Segnalanti sono protette da ritorsioni. Le ritorsioni contro le Persone Segnalanti sono vietate in qualsiasi forma. Nessuna Persona Segnalante deve temere conseguenze negative in ambito lavorativo, se la

segnalazione è stata fatta al meglio delle sue conoscenze e convinzioni. Questo è il caso in cui la Persona Segnalante:

- (1) aveva ragionevoli motivi per credere che le informazioni riportate fossero vere, e
- (2) le informazioni segnalate riguardano violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy o vi sono ragionevoli motivi per ritenere che ciò sia avvenuto.

Allo stesso modo, GEA PROCOMAC tutela le persone che assistono la Persona Segnalante nella segnalazione, se i requisiti (1) e (2) sono soddisfatti dalla persona che assiste. Questa protezione si applica anche a terzi, persone fisiche o giuridiche, che sono in relazione con la Persona Segnalante, se i requisiti (1) e (2) sono soddisfatti sia dalla Persona Segnalante che dal terzo.

La protezione contro le ritorsioni include qualsiasi svantaggio nel contesto professionale derivante dalla segnalazione, in particolare, a titolo esemplificativo: sospensione, licenziamento, negazione di una promozione, trasferimento, modifica dell'orario di lavoro, ogni discriminazione.

Ogni ritorsione che fosse comminata alla Persona Segnalante in violazione di questa sezione dovrà essere al più presto rimossa e il suo autore sarà sanzionato.

## 5 Procedura di elaborazione delle segnalazioni nel Canale Interno

Dopo l'invio di una segnalazione nel Canale Interno, gli incaricati della gestione del medesimo vengono informati automaticamente via e-mail della ricezione della segnalazione (informazioni di ricezione della segnalazione). L'informazione di ricezione del messaggio contiene solo l'informazione che una segnalazione è stata ricevuta. Non contiene informazioni personali sulla Persona Segnalante e sui fatti segnalati. Gli incaricati della gestione del Canale Interno possono poi recuperare il messaggio e le informazioni ivi contenute all'interno del Whistleblower Tool di GEA PROCOMAC, che è protetto da speciali misure tecniche. Al ricevimento di una segnalazione, uno tra gli incaricati della gestione del Canale Interno deve quindi intraprendere le seguenti azioni:

- Fornire avviso di ricevimento della notifica alla Persona Segnalante entro sette giorni (sezione 5.1),
- Verificare se la notifica rientra nell'ambito di applicazione della presente Policy (sezione 5.2),
- Se possibile, contattare la Persona Segnalante (sezione 5.4),
- Se necessario, richiedere ulteriori informazioni alla Persona Segnalante (sezione 5.2), e
- Adottare le opportune misure di follow-up (sezione 5.3).

### 5.1 Avviso di ricevimento

Uno tra gli incaricati della gestione del Canale Interno invierà all'autore della segnalazione una breve conferma che le sue informazioni sono state ricevute e sono in corso di elaborazione (conferma di ricezione) immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

La conferma si presume quando la Persona Segnalante fornisce la sua segnalazione per telefono o in un incontro o riunione faccia a faccia.

## 5.2 Verifica della rilevanza e della plausibilità

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Responsabile del trattamento verifica la rilevanza giuridica e la plausibilità della notifica ricevuta e se rientra nell'ambito di applicazione della presente policy.

- Se il controllo di pertinenza e plausibilità - se necessario, dopo aver richiesto ulteriori informazioni e/o documenti - giunge alla conclusione che non vi sono comportamenti perseguibili, non vengono svolte ulteriori indagini e la segnalazione viene chiusa. La Persona Segnalante sarà informata della chiusura della segnalazione.
- Se la verifica della pertinenza e della plausibilità - se necessario, dopo aver richiesto ulteriori informazioni e/o documenti - giunge alla conclusione che potrebbe esistere una violazione perseguibile, l'incaricato avvia ulteriori indagini e prende le misure di follow-up che si rendono necessarie.

## 5.3 Seguito

Come misure di follow-up, gli incaricati della gestione del Canale Interno possono in particolare:

- 1 Condurre indagini interne presso la rispettiva unità organizzativa e contattare le persone e le unità lavorative interessate,
- 2 indirizzare la Persona Segnalante ad altre autorità competenti (in particolare, a un ente pubblico per le segnalazioni esterne),
- 3 chiudere il procedimento per mancanza di prove o per altri motivi, oppure consegnare il procedimento per ulteriori indagini ad un team investigativo composto da altri incaricati della gestione del Canale Interno e/o Dipendenti Autorizzati.

Tutte le azioni di follow-up devono essere conformi alle normative, in particolare ai requisiti di riservatezza di questa Policy.

## 5.4 Riscontro

Uno tra gli incaricati della gestione del Canale Interno informerà la Persona Segnalante sullo stato della procedura (compresa la notifica delle misure di follow-up pianificate e già adottate, inclusa una motivazione) entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

## 5.5 Gestione degli obblighi di segretezza e riservatezza

Se una segnalazione contiene informazioni protette da obblighi di riservatezza contrattuali o di legge, gli incaricati della gestione del Canale Interno ed i Dipendenti Autorizzati sono tenuti a rispettare le disposizioni di riservatezza o di non divulgazione dal momento in cui ricevono la segnalazione, nel caso di obblighi di riservatezza di legge, e dal momento in cui vengono a conoscenza dell'obbligo di riservatezza nel caso di obblighi di riservatezza contrattuali. Tali informazioni riservate possono essere utilizzate e divulgate solo nella misura necessaria per dare seguito alla segnalazione.

## 5.6 Documentazione

Le segnalazioni delle Persone Segnalanti in arrivo, così come i risultati delle verifiche, sono documentati da un incaricato della gestione del Canale Interno ed archiviati in modo da poter essere recuperati in modo permanente, in conformità ai requisiti di riservatezza e alle norme sulla protezione dei dati.

Anche la divulgazione di dati nel corso di indagini ufficiali o giudiziarie deve essere documentata, compresa la notifica alla persona che ha fornito le informazioni, insieme ai motivi della divulgazione.

Nel caso di segnalazioni effettuate per telefono o tramite un'altra forma di trasmissione vocale, il Responsabile del trattamento deve effettuare (1) una registrazione audio della conversazione, recuperabile in modo permanente, con il consenso della Persona Segnalante, oppure (2) una trascrizione completa della conversazione (verbatim record) o (3) una sintesi del suo contenuto (content record). Lo stesso vale per le segnalazioni fatte durante un incontro personale. La Persona Segnalante deve avere la possibilità di esaminare e, se necessario, correggere il verbale e di confermarlo firmandolo o inviandolo in formato elettronico.

## **6 Procedura di elaborazione delle segnalazioni nel GEA Whistleblower System**

Dopo l'invio di una segnalazione nel GEA Whistleblower Tool (lo strumento per effettuare segnalazioni nell'ambito del GEA Whistleblower System), gli incaricati della gestione GEA Whistleblower Tool a livello di gruppo vengono informati automaticamente via e-mail della ricezione della segnalazione (informazioni di ricezione della segnalazione). L'informazione di ricezione del messaggio contiene solo l'informazione che una segnalazione è stata ricevuta. Non contiene informazioni personali sulla Persona Segnalante e sui fatti segnalati. Gli incaricati della gestione del GEA Whistleblower Tool possono poi recuperare il messaggio e le informazioni ivi contenute all'interno dello GEA Whistleblower Tool, che è protetto da speciali misure tecniche.

Le segnalazioni delle Persone Segnalanti vengono poi assegnate dagli incaricati tendenzialmente a chi di loro ha maggiore prossimità di una funzione o ambito nella quale ricade la segnalazione.

Se una segnalazione delle Persone Segnalanti viene inavvertitamente assegnata a ad un incaricato che appartiene ad una funzione corporate non pertinente rispetto alla segnalazione, l'incaricato rimanda immediatamente la segnalazione al responsabile del dipartimento Compliance and Principle Legal Matters. Quest'ultimo, a propria volta, rimanda quindi la segnalazione ad altro incaricato corporate che appartenga all'ambito o funzione aziendale corretta rispetto alla segnalazione.

Su richiesta della Persona Segnalante, deve rendersi possibile, con un preavviso ragionevolmente breve, un incontro con l'incaricato assegnato alla segnalazione, personale o on-line a seconda della disponibilità della Persona Segnalante e di incaricato assegnato.

## **7 Persone alle quali è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna**

All'interno di GEA PROCOMAC, gli incaricati della gestione del Canale di Segnalazione Interna sono:

- Il Managing Director;
- Il Compliance Manager.

## 8 Protezione dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto nell'ambito del Canale di Segnalazione Interna deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

## 9 Canale di segnalazione esterna

La Persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC "Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), se, al momento della sua presentazione, la Persona Segnalante

- i) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito oppure
- ii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione oppure
- iii) la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

## 10 Divulgazione pubblica

Ciascuna Persona Segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica solo quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 11 Revisione

Le presenti norme entrano in vigore il 15 luglio. Esse saranno riviste regolarmente, non meno che con scadenza triennale.

Data	Revisione
28.03.2024	1